

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI AL DIPENDENTE AVVOCATO
DELL'UFFICIO LEGALE PER GLI ESITI DELLE CAUSE
FAVOREVOLI AL COMUNE**

Art. 1 - Retribuzione accessoria dell'avvocato dipendente

1. Ai sensi dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali in data 14 settembre 2000, coordinato anche con il regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611, e successive modifiche, nonché con l'art. 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in L. 11 agosto 2014 n. 14, fanno parte del trattamento economico accessorio degli avvocati civili anche i compensi loro spettanti per l'esito favorevole all'ente delle controversie giudiziarie e dei ricorsi amministrativi da essi difesi.
2. Tale retribuzione accessoria spetta ad ogni sentenza od altro provvedimento giudiziario, o amministrativo, che definisca un grado di giudizio di un contenzioso con esito favorevole per il Comune, sia che sia disposto il rimborso delle spese di lite a carico della controparte, sia che venga disposta la compensazione delle spese di lite, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche; per le cause innanzi al Giudice Amministrativo spetta l'incentivo anche per i provvedimenti che definiscono le fasi cautelari, con esito favorevole per l'ente, in applicazione dell'art. 57 L. 104/2010.
3. L'avvocato interno che collabori alla difesa dell'ente in mandato congiunto con legali esterni del libero foro, ha diritto a partecipare comunque all'incentivazione riconosciuta con il presente regolamento, nel caso in cui il giudizio si concluda favorevolmente per il Comune.

Articolo 2 - Esiti dei contenziosi che danno diritto al compenso d'incentivazione

1. Al fine dell'erogazione del compenso d'incentivazione all'avvocato dipendente, sono considerati favorevoli all'ente tutti i provvedimenti giudiziari o amministrativi che definendo la controversia comportano il rigetto delle pretese avversarie, con qualunque formula adottati (irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità, estinzione del processo, perenzione, rigetto della domanda avversaria, condanna della controparte ecc....) o l'accoglimento delle richieste del Comune.
2. In particolare le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui contende, ossia:
 - le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
 - le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
 - le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie.
3. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
 - ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
 - sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.La suddetta retribuzione spetta, altresì, nell'ipotesi di esito favorevole della fase cautelare nei ricorsi giurisdizionali amministrativi, in applicazione dell'art. 57 L. 104/2010.

4. Sempre al fine del riconoscimento della retribuzione accessoria, sono considerate favorevoli per l'ente anche le sentenze e gli altri provvedimenti che definendo il singolo grado di giudizio portino ad un esito prevalentemente favorevole per il Comune.

La prevalenza verrà valutata sull'ammontare della somma o del valore economico oggetto della domanda iniziale in causa rapportata alla somma od al valore economico effettivamente riconosciuto con il provvedimento che definisce il giudizio (il grado di giudizio).

In mancanza della possibilità di riferirsi ad una somma di denaro oppure ad un valore economico, la prevalenza dei diritti e/o degli interessi del Comune su quelli della controparte verrà valutata dal Segretario Generale.

5. Sono equiparati alle sentenze favorevoli i decreti ingiuntivi non opposti, i provvedimenti di convalida locatizia chiesti dal Comune, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), tutti i provvedimenti che definiscano un grado di giudizio emanati dall'Autorità Giudiziaria, dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, dal Sig. Presidente della Repubblica per i ricorsi straordinari, ecc.

Articolo 3 - Esiti favorevoli con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite o con compensazione delle spese sostenute

1. Nell'ipotesi di vittoria dell'Ente con provvedimento di condanna della parte avversaria alla rifusione delle spese di lite (anche per la sola fase cautelare delle cause) liquidate dall'autorità giudiziaria, all'avvocato dipendente spetterà l'intero ammontare dei compensi professionali e degli oneri previdenziali effettivamente recuperati dalla controparte, al netto degli oneri riflessi che verranno trattenuti e versati dal Comune datore di lavoro, mentre al Comune spetterà il rimborso delle spese sostenute.

2. Nell'ipotesi di comprovata dimostrazione dell'impossibilità di procedere al recupero delle spese legali liquidate, basata sulle visure ipotecarie e altri accertamenti sullo stato patrimoniale del soccombente e/o nell'ipotesi di infruttuosità dei tentativi di recupero forzoso del credito, comprovati da esiti negativi delle azioni esecutive, verrà riconosciuto all'avvocato dipendente il compenso previsto dal presente regolamento per le cause concluse favorevolmente con spese compensate e, comunque, nel rispetto del limite previsto dal comma 7 dell'art. 9 D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.

3. Nei casi di esito favorevole della causa, con decisione che disponga la compensazione delle spese di lite, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole al Comune, all'avvocato dipendente spetterà l'80 per cento del valore medio dei compensi professionali previsti dalle tabelle dei parametri forensi allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9, commi 6 e 7, del D. L. 90/2014 convertito in L. 114/2014.

4. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, sono equiparate alle sentenze favorevoli a spese compensate le rinunce formali delle controparti alle cause da esse intentate, gli abbandoni avversari delle cause, anche non formali, purché ciò avvenga dopo la costituzione e la difesa dell'ente in giudizio, non meramente formale, bensì argomentata in fatto ed in diritto; in tali casi dovrà essere tenuto conto della sola attività e delle sole fasi processuali effettivamente svolte.

Tra gli abbandoni delle cause vanno annoverate anche le dichiarazioni di perenzione per inattività delle parti, purché la causa sia stata iniziata dalla controparte e ferma restando la necessità di una precedente costituzione in giudizio con una difesa sostanziale dell'ente, per motivi di merito oppure per motivi procedurali.

5. Per i procedimenti di recupero coattivo dei crediti comunali e delle spese processuali

liquidate dal Giudice, il cui esito sia negativo, nonché per i procedimenti d'ingiunzione e per gli atti di precetto, il cui esito sia negativo, verranno applicati come base di calcolo della retribuzione i valori medi, previsti dalle tabelle n. 6 (atto di precetto) e n. 8 (procedimenti monitori) allegate al D.M. 55/2014.

Articolo 4 - Transazioni

1. In caso di transazione con la controparte, sia in corso di causa, sia dopo sentenza favorevole, il Comune garantirà la retribuzione dei compensi professionali e degli oneri previdenziali per l'attività effettivamente svolta dall'avvocato interno, calcolati come per gli esiti favorevoli con spese compensate, ed a tal fine dovrà tenere conto di detta spesa nella valutazione della convenienza della transazione.
2. Anche la corresponsione di tali compensi deve rispettare i limiti di cui all'art. 9, commi 6 e 7, del D.L.90/2014 convertito in L. 114/2014.

Articolo 5 - Capitolo di bilancio dedicato e fondo di risorse decentrate

Al fine di poter corrispondere le retribuzioni di cui al presente regolamento, il comune destina su specifici capitoli di bilancio gli idonei stanziamenti, che potranno essere aggiornati durante l'esercizio finanziario annuale, secondo l'andamento degli esiti delle cause. Le suddette somme costituiranno apposita voce del Fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 15 del CCNL 1/4/1999 e agli articoli 31 e 32 del CCNL 22/01/2004.

Articolo 6 - Modalità di calcolo dell'incentivazione da corrispondere

La retribuzione d'incentivazione, di cui al presente regolamento, va erogata all'avvocato dipendente al netto degli oneri riflessi (contributi previdenziali e assistenziali) che l'ente datore di lavoro deve versare per tali incentivazioni, nonché al netto delle somme introitate dal Comune a titolo di spese vive.

L'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), che il Comune deve versare per tale retribuzione accessoria, resta a carico dell'ente datore di lavoro; detta spesa dovrà trovare copertura in apposito stanziamento del bilancio.

Articolo 7 – Liquidazione dei compensi

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento, determinati secondo i parametri stabiliti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55, e nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 9, commi 6 e 7, del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014, sono liquidati a favore del dipendente avvocato dal Coordinatore dei Servizi di Staff con propria determinazione e gravano su apposito capitolo di spesa del Bilancio comunale. A tal fine l'avvocato dipendente trasmette al Coordinatore dei Servizi di Staff l'elenco delle vertenze per le quali è maturato, ai sensi degli articoli precedenti, il diritto alla liquidazione del compenso professionale, corredato dalle relative notule.
2. I compensi vengono poi corrisposti assieme alle competenze mensili.

Art. 8 – Disposizione temporale

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle sentenze depositate successivamente alla sua entrata in vigore.

Articolo 9 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 61, comma 3, dello Statuto comunale, il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.